

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 98 del 15 GEN. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI
GENERALI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 398,18 AL LORDO DI IVA E CPA
A TITOLO DI SPESE GIUDIZIALI DOVUTE PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA NEL
PROC. PENALE N.1180/11 R.G.N.R. NEI CONFRONTI DELLA DIPENDENTE A.A.

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Tolomeo

Il 15 GEN. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3
della L.R. n.5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012 con l'assistenza del
Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente
deliberazione:

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Arch. Angelo Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R.
3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15
giorni consecutivi, dal 20 GEN. 2013.

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta del Coordinatore Amministrativo del Territorio - Responsabile Servizio Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che con procedimento penale n. 1180/2011 R.G. la sig.ra A. A., Assistente Sociale presso il Consultorio Familiare di Ispica-Pozzallo, è stata indagata del reato di cui agli artt. 110 e 388 c.p per fatti commessi nell'esercizio della pubblica funzione svolta per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa;

VISTO il provvedimento che dispone la archiviazione del procedimento in oggetto;

VISTO l'art. 26 2° comma del CCNL Comparto Sanità 200-2001 del 20.09.2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 24.01.2001, S.O., che prevede: " *L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed allo adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento o per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico, qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse. L'azienda dovrà esigere dal dipendente eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.* "

VISTA la nota della dipendente A.A. con allegata notula emessa dall'avv. Giorgio Terranova assunta al protocollo aa.gg. e legali il 24.10.12, al n. 7986, specificatamente alla liquidazione dei compensi relativi al giudizio di cui sopra, per l'importo complessivo di €. 889,44 al lordo di iva e cpa;

RICHIAMATE la disposizione n. 113/2000 della Direzione Generale della AUSL 7 e la successiva Circolare n. 653 del 26.04.2002, in virtù delle quali il rimborso delle spese legali, analogamente a quanto avviene per le parcelle relative agli incarichi conferiti ai legali esterni, è limitato normalmente nella misura minima degli onorari della Tariffa Forense e può arrivare fino a non oltre la metà dei massimi, in relazione alla particolare complessità della pratica trattata;

PRESO ATTO che, come verificato dal Settore AA.GG e Legale, la parcella si attesta sulla metà del massimo degli onorari della tuttora vigente tariffa e che non si ravvisano gli estremi della particolare complessità;

RITENUTO che, sulla scorta delle superiori considerazioni, può essere ammesso il rimborso delle spese sostenute nella misura del minimo del Tariffario Forense vigente, per complessive €. 398,18 al lordo di iva e cpa, rimanendo a carico del dipendente la parte eccedente.

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente A.A. ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 2000 - 2001 ed in applicazione della direttiva n. 113/DG del 01.02.2000 e della Circolare di servizio prot. 653 del 26.04.2002 della AUSL 7, limitando tale rimborso al minimo degli onorari previsto dal vigente Tariffario Forense, quindi per l'importo di € 398,18 al lordo di iva e cpa;
- Per l'effetto, corrispondere in favore del predetto dipendente l'importo di € 398,18 al lordo di iva e cpa a titolo di rimborso spese legali parziale sulla parcella dello Studio Legale avv. Giorgio Terranova di € 889,44 al lordo di iva e cpa;
- Autorizzare la relativa spesa di € 398,18 al lordo di iva e cpa a titolo di spese giudiziali dovute per l'attività difensiva svolta nel proc. penale n. 1180/11 R.G.N.R., imputandola al conto di costo n. relativo alle spese legali;

CDC D2 412002

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	1988/2001		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			